

FONDO MUTUALISTICO MAIS



Appezamento: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale dell'Ente Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella protetta dal Fondo.

Consorzi di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Ente Gestore: del Fondo è AgriFondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

Fondo: il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole, che ha come scopo la compensazione dei danni al Mais da esse subiti, limitatamente agli eventi avversi contemplati nel presente Regolamento, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

Impresa agricola: l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R. (Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

Relazione tecnica: è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

Tecnici: periti incaricati dall'Ente Gestore della stima dei danni al Mais, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche del Mais.

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Premesso che;

- per la coltura del Mais è operativo un Fondo Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi, Agevolato di cui agli artt. 36 e 38 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, gestito da Agrifondo Mutualistico del Veneto e del Friuli VG;
- le Imprese aderenti a questo Fondo aderiscono, a termini di questo Regolamento, anche al Fondo Agevolato, Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi;
- le condizioni tutte del Fondo Agevolato si intendono qui richiamate e confermate;

Il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni provocati alle coltivazioni di Mais, delle Imprese agricole aderenti, dalle seguenti avversità:

- A. condizioni meteo avverse e più precisamente: siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, alluvione, che causano la mancata, insufficiente emergenza delle piante di mais, anche, se le medesime insistono su terreni a diversa tessitura e granulometria (esempio: formazione di 'croste'; asfissia ecc.);**
- B. i danni contemplati dal Fondo Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi agevolato, esclusi dalla compensazione per effetto della clausola della 'Soglia'. Il Fondo non compensa i danni da tossine.**

Art. 2 ESCLUSIONI

Il Fondo non interviene per i danni:

- a colture non assoggettate alle ordinarie buone pratiche colturali che la coltura, per fase fenologica e condizioni agronomiche richiede, al fine di produrre almeno la quantità indicata sul Certificato di assicurazione;
- in terreni soggetti a ristagno idrico per carenze riscontrabili nella sistemazione idraulico agraria degli stessi;
- in terreni collocati in aree golenali;
- subiti dalle Imprese Agricole che non hanno, anche parzialmente ottemperato a quanto previsto riguardo alle norme sulla obbligatorietà della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE recepita con Dlgs 14 agosto 2012 n°150), in particolare al rispetto delle indicazioni divulgate e fornite, al riguardo, da Veneto Agricoltura tramite il "Bollettino delle colture erbacee" (mailing list gratuito bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org) o da eventuali indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici sopralluoghi;
- di cui al punto A) dell'Art.1 per le produzioni di mais il cui Certificato di assicurazione (e conseguente adesione al Fondo) sia stato sottoscritto dopo l'emergenza del Mais in esso garantito, come previsto al sotto riportato Art. 3 - *Adesione*-;
- che producono, a termini di regolamento una compensazione netta (con l'applicazione dei limiti di indennizzo previsti: franchigia ecc.) inferiore a € 200 per azienda;

- agli appezzamenti di Mais, in ristoppio, per 3 anni consecutivi.

Art. 3 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Ente Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe. L'adesione comporta l'obbligo, da parte dell'Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici di Mais, protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa, nonché l'adesione e la partecipazione al Fondo Agevolato Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi.

L'adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione e alla partecipazione annuale alla copertura mutualistica del Fondo Agevolato, di cui al comma precedente, mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica, dove, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

Il certificato di assicurazione e conseguentemente l'adesione ai Fondi agevolati e non agevolati, deve avvenire non oltre i sette giorni successivi a quello di semina. Per data di semina si intende quella relativa all'ultimo appezzamento aziendale seminato. Comunque, sono escluse dal Fondo le produzioni maidicole la cui adesione al Fondo, sia avvenuta dopo l'emergenza del primo appezzamento.

Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura del Certificato di Assicurazione contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici a mais, sottoscritto dall'Impresa Agricola aderente e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 5 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia, entro 3 giorni dal momento del verificarsi dei danni coperti dal Fondo o dal momento in cui l'Impresa Agricola ne ha avuto conoscenza.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dall'Ente Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 6 ACCERTAMENTO DEL DANNO

L'accertamento del danno, a seguito della presentazione della Denuncia di danno, viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo Mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà inviata e sottoposta all'Ente Gestore. L'accertamento potrà avvenire anche su base documentale/fotografica, se ritenuta idonea e probante da parte dei Tecnici. Tale procedura potrà essere avviata solo se, a tal riguardo, l'Impresa agricola abbia effettuato specifica richiesta e l'Ente Gestore abbia provveduto al formale consenso.

L'Impresa agricola ha l'obbligo di non raccogliere il prodotto danneggiato e denunciato, prima dell'accertamento del danno da parte dei Tecnici. In caso di prodotto ad imminente raccolta, l'Impresa Agricola può richiedere all'Ente gestore che venga attuata la procedura di accertamento del danno su base documentale (come riportata nel precedente comma del presente articolo); se non autorizzata valgono le norme previste sulla Polizza Collettiva Avversità Atmosferiche relative all'articolo 'Danni in prossimità dell'epoca di raccolta'.

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Spetta al Tecnico prima della quantificazione del danno accertare:

- la potenzialità produttiva dell'appezzamento garantito e danneggiato e, nel caso di danni da altre avversità diverse da quella coperta con questo Fondo, tenerne conto ai fini della determinazione della compensazione (valore residuo);
- il nesso di causalità tra il danno e le Avversità garantite dal Fondo;
- la corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- lo stadio fenologico della coltura;
- nel caso di danni nelle prime fasi fenologiche della coltura, l'effettiva possibilità di risemina dell'appezzamento o parte di esso, danneggiato, con le macchine operatrici.

Il danno verrà quindi quantificato nelle seguenti modalità.

DANNI PER PER AVVERSITÀ DI CUI ALLA LETTERA A) Art. 1 SCOPO

Come prime fasi vegetative si intendono quelle relative alla pre emergenza, emergenza e prime fasi vegetative della coltura (emissione della terza foglia).

L'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese di risemina e del mancato reddito da ridotta produzione.

Viene riconosciuta una compensazione pari a quanto segue:

- Risemina

Ove, per dimensione dell'area, accesso e conformazione, sia possibile effettuare la risemina dell'appezzamento o parte di esso e, a seguito delle Avversità garantite dal Fondo, l'investimento risulta essere inferiore alla 'Soglia di convenienza', purché sia rispettato l'investimento minimo alla semina, come riportato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CLASSE	INVESTIMENTO ALLA SEMINA Piante / mq	SOGLIA DI CONVENIENZA
Tardive	700	6	4
medio	500 - 600	7	5
Precoci	200 - 400	8	6

spetta un importo commisurato a € 300 per ha.

- Danni alla raccolta (per riduzione dell'investimento)

Se per cause diverse (impossibilità operativa della seminatrice, stato del terreno ecc.) non fosse possibile effettuare la risemina la compensazione viene corrisposta come di seguito:

Tabella per il calcolo del risarcimento massimo in seguito alla riduzione di investimento- Piante/mq

TIPOLOGIE DI DANNO	% di diminuzione dell'investimento alla semina	IMPORTO/ha fino a
Ininfluyente su produzione	0 – 5%	0€
Lievissimo	5 - 20%	100 €
Medio	20 - 35%	300 €
significativo	35 – 50%	500 €

Resta inteso che per frazioni di superfici inferiori all'ha gli importi sopra riportati vanno proporzionalmente ridotti (es. superficie colpita per danni lievissimi 2,5 ha: massima compensazione spettante € 250).

DANNI PER AVVERSITÀ DI CUI ALLA LETTERA B) Art. 1 SCOPO

Sono inoltre compensabili, relativamente al valore residuo, al netto di danni da altre avversità, comprese quelle garantite da questo fondo ai punti A), i danni garantiti dal Fondo Agevolato Mutualistico Fitopatie e Infestazioni Parassitarie dei Seminativi, esclusi dalla clausola della Soglia.

Art. 8 FRANCHIGIA, SCOPERTO E LIMITI DI RIMBORSO

Franchigia

Alla compensazione di cui al punto precedente viene applicata una franchigia percentuale pari al **10%**.

Scoperto

Nel caso il perito accerti che l'appezzamento colpito dalle Avversità, coperte con il presente Fondo, risulti essere nelle seguenti condizioni:

- semina del mais su terreni torbosi;
- semina del mais in successione a colture foraggere (medica e prati polifiti);
- dopo doppie colture (es. cereale autunno-vernino, colza, loiessa seguite da coltura di secondo raccolto come soia, sorgo, mais ecc.);
- mono-successione a mais tra i 3 e i 5 anni consecutivi.

tutte le compensazioni di cui ai punti precedenti vengono diminuite di un 50%.

Limite di compensazione

Il Fondo, in nessun caso, è tenuto a compensare all'Impresa Agricola aderente:

- un importo superiore al 30% del Valore garantito del Fondo stesso;
- e importi superiori a quanto segue:

SUPERFICIE AZIENDALE COLTIVATA A MAIS	LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE
fino a 10 ha	€ 3.000
da 11 a 20 ha	€ 5.000
Da 21 a 50 ha	€ 10.000
Da 51 a 100 ha	€ 20.000
Da 101 a 200 ha	€ 40.000
Oltre i 200 ha	€ 50.000

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Imprese Agricole Socie;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica AgriFondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica AgriFondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.